

FAQ aggiornate al giorno 25/09/2015 ore 15:20

POR CREO FESR 2007 –2013 (Linea 1.6a)

Bando per il sostegno alla ricerca industriale e sviluppo sperimentale

Bando 1.6a 2015

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1) D. Può essere beneficiaria del contributo una PMI toscana posseduta per il 20% da una seconda impresa che ha fra i soci una fiduciaria che detiene una quota di capitale del 7,56 %?

R. La risposta è negativa, poiché il bando al paragrafo 2.2 stabilisce che non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio le imprese/società il cui capitale (o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie. Tale esclusione si applica sia all'impresa/società richiedente che alle imprese/società controllanti l'impresa/società richiedente.

INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

2) D. Il limite dell'importo massimo ammissibile (punto 3.2 del Bando) di Euro 250.000 a cosa si riferisce? All'importo massimo su cui determinare il contributo erogabile o ad un singolo progetto presentabile?

R. Ai sensi dell'art. 5.2 del bando ultimo capoverso, il mancato rispetto dei massimali di investimento di cui al paragrafo 3.2 del bando sono causa di inammissibilità della domanda. I limiti di cui al paragrafo 3.2 valgono per ogni progetto presentato al bando.

3) D. Sono considerati ammissibili esclusivamente i costi inseriti a bilancio come "Immobilizzazioni Immateriali" quindi capitalizzati?

R. La risposta è negativa. Premesso che, come specificato al primo capoverso del paragrafo 3.3 del Bando in oggetto, i costi ammissibili sono quelli riferiti ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sostenuti nell'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato in data precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto e imputati al relativo conto economico e/o stato patrimoniale, questi ultimi limitatamente alla quota di ammortamento dedotta nell'esercizio, in conformità a quanto indicato nella perizia giurata contenente gli elementi di cui all'allegato F, in misura corrispondente all'effettivo utilizzo di risorse per le finalità agevolate, l'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale degli stessi non costituisce un obbligo, tenuto conto anche del fatto che la capitalizzazione dei costi R&S è subordinata alla soddisfazione di tutte le condizioni necessarie.

4) D. Sono considerati ammissibili anche quei costi di ricerca e sviluppo presenti all'interno del conto economico ma non capitalizzati?

R. La risposta è affermativa. Si conferma pertanto che l'effettiva attinenza di tali spese ad attività di

Ricerca e Sviluppo è attestata, per tutte le imprese, ivi incluse quelle non tenute alla redazione del bilancio, dalla relazione integrativa di cui all'articolo 4.3, punto 3 del bando, ed asseverate con la perizia giurata di cui al successivo punto 4) che certifica, tra l'altro, la "corretta imputazione e quantificazione degli eventuali costi di cui alle lettere A) e B) ecc.." nonché la "congruità e l'inerenza delle spese alle tipologie ammissibili di cui al presente bando".

5) D. In merito alla documentazione giustificativa di spesa attestata con perizia da trasmettere unitamente alla domanda, si chiede se i time sheet contenenti le ore impiegate dai dipendenti al progetto debbano essere redatti con indicazione delle ore a livello mensile o a livello giornaliero.

R. I time-sheets devono annotare le ore giornaliere dell'impegno dedicato dal personale allo svolgimento delle attività progettuali.

6) D. Sono ammissibili, nella voce di costo "Personale", i costi di addetti assunti tramite contratto di lavoro interinale?

R. Benché non espressamente contemplati dal presente Bando, si informa che si ritengono ammissibili i costi del personale assunto dall'azienda beneficiaria/utilizzatore mediante contratto di somministrazione, ex lavoro interinale, trattandosi di un "contratto a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore" (co. 1 art. 30 D.Lgs. n. 81/2015). Tale orientamento è in linea anche con le Linee Guida per la Rendicontazione dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale approvati dalla Regione Toscana nell'ambito del POR CREO 2007-2013 Linee di Attività 1.5.a e 1.6_AZIONI A-B-C, che prevedono in merito che in caso di contratto di "somministrazione di lavoro", il costo ammesso nelle "spese di personale" è il corrispettivo del contratto di somministrazione pagato dall'impresa beneficiaria all'agenzia per il lavoro, in base alle ore lavoro dedicate al progetto finanziato.

7) D. I Curricula Vitae dei dipendenti sono richiesti obbligatoriamente anche per il personale "non qualificato"?

R. Si ritiene non obbligatoria la presentazione dei curricula vitae per il personale dipendente "non qualificato", in quanto non richiesta né dal bando né in Allegato D "Spese ammissibili".

8) D. Relativamente alle spese ammissibili sul bando sono a chiedervi se il costo di un dipendente di una PMI con laurea specialistica, specificatamente impegnato in attività di ricerca e sviluppo sperimentale può essere considerato spesa ammissibile anche se, pur non essendo socio della PMI, è membro del suo CDA senza percepire alcun compenso per questa attività?

R. La risposta è affermativa. Nel caso di micro e piccole imprese, i costi delle prestazioni (senza che rilevi, a tal proposito, la forma contrattuale del rapporto) fornite dal titolare di ditta individuale o dagli amministratori e soci dell'impresa, possono essere rendicontati tra le spese di personale e per la parte di effettivo impiego nel progetto oggetto dell'agevolazione, se sono soddisfatte le seguenti condizioni (punto A.1 in allegato D "Spese ammissibili"):

- se il/i titolare/i, amministratore/i e soci sono in possesso di adeguata qualificazione (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno quinquennale nel campo della ricerca e sviluppo);
- se il/i titolare/i, amministratore/i e soci svolgono attività riconducibili ad attività descritte in uno specifico obiettivo tecnico illustrato nel progetto;
- fino ad un massimo del 10% del costo complessivo del progetto. La percentuale del 10% è calcolata sul costo complessivo dell'intero progetto.

Il costo del socio che svolge un'attività lavorativa di tipo subordinato a favore della società è ammissibile a condizione che il socio non ricopra cariche sociali e la sua partecipazione al capitale sociale non sia maggioritaria

Nel caso di specie il ricercatore qualificato, non socio, è remunerato dall'impresa in qualità di dipendente e non di componente del Consiglio di Amministrazione. Non sussistono quindi limitazioni alla imputazione del suo costo al progetto se non quelle derivanti dal numero delle giornate effettivamente prestate per le attività di ricerca e sviluppo.

9) D. Può essere considerato spesa ammissibile il costo di una socia accomandataria, che è anche amministratrice, la quale ha collaborato al progetto di ricerca dato che è in possesso di laurea breve in ingegneria, e percepisce busta paga come socio (non come dipendente) e non ha una quota maggioritaria nel capitale sociale?

La risposta è negativa. Nel caso di micro e piccole imprese, i costi delle prestazioni (senza che rilevi, a tal proposito, la forma contrattuale del rapporto) fornite dal titolare di ditta individuale o dagli amministratori e soci dell'impresa, possono essere rendicontati tra le spese di personale e per la parte di effettivo impiego nel progetto oggetto dell'agevolazione, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- se, il/i titolare/i, amministratore/i e soci sono in possesso di adeguata qualificazione (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno quinquennale nel campo della ricerca e sviluppo);
- se il/i titolare/i, amministratore/i e soci svolgono attività riconducibili ad attività descritte in uno specifico obiettivo tecnico illustrato nel progetto;
- fino ad un massimo del 10% del costo complessivo del progetto. La percentuale del 10% è calcolata sul costo complessivo dell'intero progetto.
- Il costo del socio che svolge un'attività lavorativa di tipo subordinato a favore della società è ammissibile a condizione che il socio non ricopra cariche sociali e la sua partecipazione al capitale sociale non sia maggioritaria (punto A.1 in allegato D "Spese ammissibili")

Nel caso descritto il socio qualificato è remunerato dall'impresa in qualità di socio amministratore, e non di dipendente. Pertanto non è consentita l'imputazione del suo costo al progetto fino ad un massimo del 10% del costo complessivo del progetto, sempre che trattasi di micro o piccola impresa. La percentuale del 10% è calcolata sul costo complessivo dell'intero progetto.

10) D. Con riferimento alla documentazione giustificativa di spesa relativa alle Spese per Personale Dipendente si chiede cosa si intenda per "contratto di lavoro dei dipendenti rendicontati".

R. Per "contratto di lavoro dei dipendenti rendicontati", si deve intendere il contratto di lavoro

subordinato con il quale sono stati assunti i lavoratori dipendenti dell'impresa, impegnati in attività di R&S come certificato nei time-sheets.

11) D. Con riferimento alla documentazione giustificativa di spesa relativa alle Spese per Personale Dipendente vengono richieste le ricevute di versamento dell'IRPEF nonché il dettaglio della quota IRPEF/oneri versati in caso di pagamenti cumulativi: cosa si intende per "dettaglio"?

R. Relativamente alle "ricevute di versamento dell'IRPEF e il dettaglio della quota IRPEF/oneri versati in caso di pagamenti cumulativi (MOD. F24)" si intende che, qualora venga presentato estratto conto bancario con evidenza di un unico addebito in favore dell'Agenzia delle Entrate, per l'importo totale che coincide con il totale a pagare del modello F24, per consentire l'accertamento dell'effettivo pagamento di IRPEF e oneri previdenziali/assistenziali, occorre produrre delega irrevocabile del modello F24, in cui sono distinti i totali degli importi a debito/credito della Sezione Erario (per l'Irpef), della Sezione Inps (per gli oneri previdenziali), della Sezione Inail (per gli oneri assistenziali), oppure in alternativa le pagine del Mod. F24 "quietanzate" dalle quali sia possibile evincere tali importi totali.

12) D. Per i documenti da produrre a firma del legale rappresentante, quali tabelle riepilogative (es: dati di ciascun dipendente, timesheet etc...) devono essere impiegati appositi modelli? E' possibile averli prima della apertura della piattaforma? E' altrimenti possibile predisporre noi dei modelli contenenti tutte le informazioni richieste?

R. Non sono stati predisposti modelli di tabelle di riepilogo con i dati del personale né modelli di time-sheets né modelli di prospetti riepilogativi dei costi degli strumenti e delle attrezzature. E' stato inteso lasciare al beneficiario piena libertà di predisposizione dei documenti sopra menzionati, purché la loro redazione sia basata sui criteri della correttezza e della completezza dei dati, come richiesti in Allegato D.

13) . Nel paragrafo 3.3 del bando si indicano come costi ammissibili sono quelli riferiti ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sostenuti nell'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato in data precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto e imputati al relativo conto economico e/o stato patrimoniale. L'imputazione di tali costi al conto economico e/o allo stato patrimoniale deve avere una individuazione univoca oppure possono essere all'interno delle voci di costo già prevista dall'impresa? In particolare tali costi devono avere un nome di conto univocamente legato alla R&S?"

R. Dal momento che non si tratta di una mera questione di denominazione del mastro di conto economico, poiché il professionista esterno alla struttura aziendale, iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, deve attestare in Perizia (Allegato F) la congruità e l'inerenza delle spese alle tipologie ammissibili di cui al presente bando (punto 4 in articolo 4.3), si conferma che sono ammissibili i costi inequivocabilmente riconducibili alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sostenuti nell'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato in data precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto e imputati al relativo conto economico e/o stato patrimoniale, questi ultimi limitatamente alla quota di ammortamento dedotta nell'esercizio, in conformità a quanto indicato nella perizia giurata contenente gli elementi di cui all'allegato F, in

misura corrispondente all'effettivo utilizzo di risorse per le finalità agevolate (articolo 3.3 del Bando).

14) D. Per la determinazione dei costi ammortizzabili, quando si parla di durata del progetto, come è da intendersi? Da quando l'azienda ha iniziato a sostenere costi per il dato progetto, ed anche se continuerà in futuro a sostenerli per lo stesso progetto? O comunque è da prendere a riferimento i 12 mesi del 2014?

R. Ai fini del corretto calcolo delle quote di ammortamento da imputare al progetto, relativamente sia a strumenti ed attrezzature di cui alla lettera c) paragrafo 3.3 del bando, sia ai beni immateriali ammortizzabili di cui al punto A.5.1 (in allegato D), per 'durata del progetto' si intende la data di inizio del progetto che si presente con la domanda a valere sul bando 1.6 a) 2015, il cui svolgimento si colloca nel corso dell'esercizio 2014, sempre che si tratti dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato in data precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto, e durante il quale sono state realizzate attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale i cui corrispondenti costi sostenuti sono stati imputati al relativo conto economico e/o stato patrimoniale, questi ultimi limitatamente alla quota di ammortamento dedotta nell'esercizio, in conformità a quanto indicato nella perizia giurata contenente gli elementi di cui all'allegato F, in misura corrispondente all'effettivo utilizzo di risorse per le finalità agevolate. Se il progetto che si presenta prosegue oltre l'esercizio contabile 2014, deve comunque tenersi conto della sola annualità 2014 o frazione di essa, quindi si precisa che il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione e/o dei beni immateriali è considerato spesa ammissibile, a condizione che il costo dell'ammortamento sia direttamente riferito, oltre che al periodo dell'attività progettuale, svoltasi quindi nel corso del 2014, congiuntamente anche alla effettiva quota di utilizzo del bene, come illustrato al punto A.3 in allegato D.

15) D. La mia impresa ha costi capitalizzati iscritti in bilancio al 31/12/2014. Tali costi però derivano da un'operazione di conferimento effettuata durante l'anno, quindi le spese di R&S sono state conferite da un'altra società (insieme ovviamente ai dipendenti e tutta l'attività di R&S). Posso partecipare al bando nonostante tali spese e/o l'attività di R&S provengano da un'operazione di conferimento?

R. Il quesito non fornisce elementi sufficienti per una risposta esaustiva. Premesso comunque, in via generale, che i costi capitalizzati sostenuti esclusivamente nel 2014 e iscritti nell'attivo patrimoniale alla data di chiusura dell'esercizio (31 dicembre) sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 3.3 del Bando, limitatamente alla quota di ammortamento dedotta nell'esercizio, si ritiene nella fattispecie che costi derivanti da un conferimento d'azienda o di ramo d'azienda non rappresentino attività "sostenute e pagate" dalla società richiedente, ma rappresentino un asset patrimoniale apportato in natura da un nuovo socio, al quale verosimilmente sarà stata attribuita una partecipazione al capitale della società richiedente (costituendo quindi la modalità con la quale è stato perfezionato un aumento di capitale). L'operazione, nei termini prospettati, non soddisfa quindi tutti i requisiti richiesti per poter considerare ammissibili le spese di cui trattasi.

16) D. Le spese rendicontate devono essere risultanti in bilancio. Cosa deve risultare effettivamente in bilancio? È necessario che in nota integrativa ci sia specificato qualcosa in particolare?

R. In bilancio devono risultare imputati i costi riferiti ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le cui tipologie ammissibili sono descritte al paragrafo 3.3 del Bando. Poiché il professionista esterno alla struttura aziendale, iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, deve attestare in Perizia (Allegato F) la congruità e l'inerenza delle spese alle tipologie ammissibili di cui al presente bando (punto 4 in articolo 4.3), si precisa che sono ammissibili i costi inequivocabilmente riconducibili alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sostenuti nell'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato in data precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto e imputati al relativo conto economico e/o stato patrimoniale, questi ultimi limitatamente alla quota di ammortamento dedotta nell'esercizio, in conformità a quanto indicato nella perizia giurata contenente gli elementi di cui all'allegato F, in misura corrispondente all'effettivo utilizzo di risorse per le finalità agevolate (articolo 3.3 del Bando). Va chiarito che l'evidenziazione dei costi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in nota integrativa, è da ritenersi eventuale, infatti essa non costituisce condizione richiesta per la candidabilità di un'istanza a valere sul presente Bando.

17) D. Spese di consulenza: è necessario che le consulenze oltre ad essere ricomprese nei specifici servizi del catalogo rispettino anche le condizioni imposte dal bando servizi innovativi? Ossia siano indicate in fattura giornate di consulenza e tariffa giornaliera?

R. Le spese per i servizi di consulenza e per servizi equivalenti devono essere ricompresi, dal punto di vista della tipologia del servizio prestato, nelle Sezioni B1, B2 e B3 del "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane" approvato con decreto n. 4983/2014, inoltre devono rispettare le condizioni prescritte dal Bando 1.6 a) 2015, unitamente alle 'Disposizioni generali' contenute in Allegato D "Spese ammissibili". Pertanto non devono essere osservate le prescrizioni di nessun altro bando. Come stabilito al punto A.4.1 in Allegato D - le fatture, note o altri documenti di equivalente valore probatorio devono recare esplicita descrizione della prestazione eseguita in riferimento al Progetto di R&S oggetto di finanziamento.

18) D. Se l'azienda ha in licenza un brevetto intestato al legale rappresentante come persona fisica, è ammissibile l'utilizzo di tale brevetto per il progetto? In questo caso è necessario che ci sia un contratto di licenza d'uso tra azienda e titolare del brevetto?

R. La risposta è negativa se sottintende la possibile finanziabilità del costo del brevetto, dal momento che sono escluse le spese per l'acquisto di attivi materiali, attivi immateriali e consulenze di proprietà di, o prestate da, amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o coniugi e parenti dei soci stessi entro il secondo grado ("Disposizioni generali" in All. D) e sono dunque ammissibili i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, alle normali condizioni di mercato, che non comportino elementi di collusione fra acquirente e fornitore (punto A.5 in Allegato D). Il semplice utilizzo di un brevetto in licenza, anche se di proprietà di un socio, a supporto di altre attività di ricerca e sviluppo portate avanti dall'impresa nell'esercizio di riferimento non è invece precluso, purchè come chiarito costi afferenti al brevetto non siano esposti fra le spese per le quali sono richieste le agevolazioni.

19) D. Se un'azienda ha delle fatture di consulenza direttamente riferite al progetto di R&S, le quali però non sono iscritte nello stato patrimoniale come beni ammortizzabili, ma sono state considerate come costi annuali, può considerarle ammissibili al rimborso, o queste sono escluse

perché non considerate beni pluriennali?

R. Si conferma che sono interamente ammissibili i costi per i servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, sostenuti nell'esercizio di riferimento, non capitalizzati ma imputati direttamente a conto economico, in quanto ritenuti costi annuali, purché dedotti ai sensi del TUIR e purché rispondenti a tutti gli specifici requisiti indicati nel Bando e nell'Allegato D - Spese ammissibili.

20) D. Se un'azienda ha sostenuto spese di R&S nel 2014 per due progetti di ricerca contemporaneamente, può presentare domanda per le spese sostenute per entrambi i progetti?

R. La risposta è affermativa. Come precisato al punto 1.1, terz'ultimo paragrafo del Bando, e ribadito nelle 'Disposizioni generali' riportate nell'Allegato D "Spese ammissibili", ogni qualvolta nel presente bando si fa riferimento al 'Progetto' lo stesso deve intendersi come il complesso delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzate dall'impresa richiedente le agevolazioni nell'esercizio di riferimento. Il complesso di tali attività può quindi anche riguardare più di un singolo progetto.

21) D. Un'azienda che abbia usufruito delle detrazioni ai fini IRAP ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n.446 del 15 Dicembre 1997, modificato dall'art. 17, comma 3 del D.L. del 18 novembre 2005 n. 247 e modificato dall'art.1, comma 266 della legge 296 del 27 dicembre 2006, per attività di Ricerca e Sviluppo relative all'ultimo esercizio contabile chiuso (2014), può comunque partecipare al Bando 1.6a e richiedere il contributo per le stesse attività di ricerca per cui ha già usufruito della detassazione?

R. La risposta è affermativa. In base al disposto di cui all'articolo 2.2 (Requisiti di ammissibilità), punto 12, del Bando, l'impresa non deve avere usufruito in precedenza di altri aiuti di Stato, ivi inclusi quelli concessi a titolo "de minimis", finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto, divieto ribadito anche nel successivo articolo 3.5. Le detrazioni Irapp di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 446/97 e ss.mm.ii. non costituiscono peraltro Aiuto di Stato ma norma di fiscalità generale, come anche ribadito al punto 3.8 della Circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E del 12 luglio 2006 e al punto 3.5 della Circolare Agenzia delle Entrate n. 46/E del 13 giugno 2008 (R. La deduzione dalla base imponibile IRAP del costo del personale addetto alla ricerca e sviluppo, disciplinata dall'articolo 11, comma 1, numero 5) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non costituisce un aiuto di Stato). L'aver usufruito del beneficio fiscale non rappresenta pertanto elemento ostativo alla partecipazione al Bando.

22) D. Se l'impresa ha condotto delle attività di ricerca con personale dedicato ma nel bilancio 2014 non è stata riportata alcuna voce specificata come ricerca e sviluppo bensì i costi sono stati registrati regolarmente al pari di altri nel conto economico e, quanto alle quote di ammortamento, nello stato patrimoniale, l'impresa può richiedere le agevolazioni previste dal bando? Per "imputati" si deve intendere la presenza di una voce specifica "ricerca e sviluppo" o la normale imputazione al bilancio senza una voce specifica in tal senso?

R. La risposta è affermativa, tuttavia non si tratta di una mera questione di denominazione del mastro di conto economico, poiché il professionista esterno alla struttura aziendale, iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, deve attestare in Perizia (Allegato F) la congruità e l'inerenza delle spese alle

tipologie ammissibili di cui al presente bando (punto 4 in articolo 4.3). Pertanto sono ammissibili i costi inequivocabilmente riconducibili alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sostenuti nell'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato in data precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto e imputati al relativo conto economico e/o stato patrimoniale, questi ultimi limitatamente alla quota di ammortamento dedotta nell'esercizio, in conformità a quanto indicato nella perizia giurata contenente gli elementi di cui all'allegato F, in misura corrispondente all'effettivo utilizzo di risorse per le finalità agevolate (articolo 3.3 del Bando).

Per fare chiarezza si precisa che i costi di ricerca e sviluppo sostenuti nell'esercizio di riferimento, se capitalizzati fra le immobilizzazioni immateriali dello stato patrimoniale, sono ammissibili limitatamente alla relativa quota di ammortamento dedotta nell'anno ed imputata a conto economico. Sono invece interamente ammissibili i costi di ricerca e sviluppo sostenuti nell'esercizio di riferimento non capitalizzati, ma imputati direttamente a conto economico, sempre che dedotti ai sensi del TUIR. I costi di cui alla lettera b) "strumenti e attrezzature" articolo 3.3 del bando sono agevolabili nei limiti esplicitati al punto A.3 in allegato D "Spese ammissibili".

Sono ammissibili i costi di personale dedicato ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, nel rispetto delle condizioni poste dal bando alla lettera a) dell'articolo 3.3, pertanto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo deve essere in possesso di adeguata qualificazione (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno quinquennale nel campo della ricerca e sviluppo) e il costo del personale impiegato in attività di produzione deve rientrare nei limiti del 35% delle spese del personale di ricerca; si tratta pertanto di personale dipendente impiegato a tempo indeterminato o determinato, presso le strutture dell'impresa finanziata con sede di lavoro stabile sul territorio toscano.

23) D. Se una fattura è datata e pagata nel 2014, ma riferita ad un ordine effettuato nel 2013, è comunque ammissibile al bando?

R. La risposta è affermativa. Rientrano nel periodo di ammissibilità del presente Bando attività di R&S sostenute nell'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato in data precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto e imputate al relativo conto economico e/o stato patrimoniale, queste ultime limitatamente alla quota di ammortamento dedotta nell'esercizio, a condizione ulteriore che risultino completate, fatturate e interamente pagate alla data di presentazione della domanda di aiuto (articolo 3.3 del Bando, ultimo capoverso pag. 7). Quindi sia i relativi documenti di spesa (fatture, busta paga etc) sia i corrispondenti giustificativi di spesa (bonifici bancari, assegni circolari o assegni bancari non trasferibili etc), devono congiuntamente rispettare il criterio di competenza economica e il criterio di cassa, assumendo per quest'ultimo come termine massimo ultimo la data di redazione della perizia giurata (punto 4 articolo 4.3 del Bando).

24) D. Tra i documenti da presentare per le spese di personale dipendente è citato il contratto di lavoro, si tratta del contratto di assunzione di tali dipendenti rendicontati?

R. La risposta è affermativa. Per la rendicontazione dei costi relativi al personale con rapporto di lavoro subordinato, al punto A1.1 in Allegato D, è stabilito che necessita la presentazione del

contratto di lavoro, riferendosi al contratto/lettera di assunzione.

25) D. È necessario essere in possesso dei preventivi con i fornitori o è sufficiente il contratto?

R. Trattandosi di spese già sostenute e di attività realizzate, il presente bando e le 'Disposizioni generali' - Allegato D confermano che è sufficiente presentare il solo contratto stipulato con i fornitori, tanto per l'acquisto dei beni imputati al progetto (punto A.5 in allegato D) quanto per le consulenze tecnologiche e le acquisizioni di conoscenza (paragrafo 3.3 del bando, terzo capoverso pag. 7).

26) D. Per quanto riguarda l'Allegato O, è necessario compilare una riga per ogni singola busta paga?

R. Sì, nell' Allegato O "Prospetto riepilogativo dei costi" è necessario compilare una riga per ogni singola busta paga di ciascun dipendente rendicontato.

27) D. Relativamente all'allegato O, come è possibile inserire nello schema proposto i costi relativi al personale, che seguono una logica diversa dalle fatture, e per i cui pagamenti è necessario allegare sia i bonifici relativi alla busta paga, che gli F24 relativi ai contributi versati? Deve essere preparato un prospetto riepilogativo diverso? E se sì, quali sono i dati da inserire nel prospetto?

R. Si conferma che anche i costi per il personale devono essere ricompresi nell'Allegato O "Prospetto riepilogativo dei costi". Ai fini di una corretta imputazione dei dati relativi al personale dipendente, potrà essere indicato nella colonna Natura del documento giustificativo, BUSTA PAGA, nella colonna Numero del Documento Giustificativo, VUOTO, nella colonna Data documento giustificativo, MENSILITA' DI RIFERIMENTO DEL CEDOLINO (es. gennaio 2014), nella colonna Nome fornitore, NOME e COGNOME del dipendente, nelle colonne Imponibile e Iva, VUOTO, nella colonna Importo totale, NETTO BUSTA PAGA, nella colonna Estremi dell'Atto e/o Documento di impegno, DATA ASSUNZIONE, nelle quattro colonne relative al pagamento, MODALITA' / ESTREMI / DATA PAGAMENTO E IMPORTO PAGATO (verosimilmente il netto della busta paga), nella colonna Importo ammissibile, SEMPRE VUOTO TRANNE L'ULTIMA RIGA RELATIVA ALL'ULTIMA MENSILITA' DI CIASCUN DIPENDENTE NELLA QUALE INDICARE IL COSTO TOTALE RENDICONTATO PER QUEL NOMINATIVO (in quanto non è possibile imputare tale costo alle singole buste paga).

Per i pagamenti di trattenute ed oneri tramite modelli F24, compilare solo le colonne Natura del documento giustificativo, Data documento giustificativo, colonne relative al pagamento. Non compilare la colonna Importo ammissibile (gli oneri/tributi pagati con F24 sono già compresi nel costo totale rendicontato per ciascun dipendente).

28) D. L'Allegato N è suscettibile di variazioni o è un modello standard a cui deve attenersi il Revisore?

R. L'Allegato N 'Check List procedure eseguite e verifiche svolte dal revisore' è un modello standard cui il revisore deve attenersi, contrassegnando eventualmente il campo non applicabile nelle fattispecie il cui controllo indicato non risulti pertinente con il Bando ed esplicitandone le motivazioni nel campo Descrizione.

29) D. È possibile avere l'allegato E "relazione integrativa" in formato word in quanto, stando al paragrafo 4.2 del, rientra tra i documenti da allegare sul sistema informatico?

R. La Relazione Integrativa (Allegato E) è disponibile in formato editabile al seguente link: http://www.sviluppo.toscana.it/16a_2015

30) D. Le spese ammissibili sono tutte quelle sostenute nell'esercizio chiuso (2014) oppure solo la parte ammortizzata nell'esercizio chiuso delle spese sostenute?

R. Sono agevolabili, ai sensi del punto 3.3 del Bando, esclusivamente costi dedotti nell'esercizio di riferimento secondo quanto previsto dal TUIR (Dpr 917/86 e ss.mm.ii.). I costi di ricerca e sviluppo sostenuti nell'esercizio di riferimento, se capitalizzati fra le immobilizzazioni immateriali dello stato patrimoniale, sono pertanto ammissibili limitatamente alla relativa quota di ammortamento dedotta nell'anno ed imputata a conto economico. Sono espressamente esclusi gli eventuali costi di ammortamento di investimenti in ricerca e sviluppo realizzati e capitalizzati negli anni precedenti all'esercizio di riferimento, con l'unica eccezione dei costi di cui alla lettera b) che sono agevolabili nei limiti esplicitati nell'allegato D "Spese ammissibili". Sono invece interamente ammissibili i costi di ricerca e sviluppo sostenuti nell'esercizio di riferimento non capitalizzati ma imputati direttamente a conto economico, sempre che dedotti ai sensi del TUIR.

31) D. Sono considerate spese ammissibili le consulenze prestate da professionisti che NON operano in forma organizzata associata, societaria, cooperativa, anche per progetti il cui costo complessivo superi Euro 50.000?

R. Il rimando contenuto nell'Allegato D "Spese ammissibili", punto A.4, ai servizi avanzati e qualificati, di cui alle Sezioni B1, B2 e B3 del "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane" approvato con decreto n. 4983/2014, è da intendersi come un riferimento alla tipologia di servizi le cui spese per consulenza possono essere ritenute in astratto ammissibili al Bando. Ogni altro vincolo normativo previsto nel "Catalogo dei servizi" (importo massimo agevolabile delle consulenze, costo parametrato in funzione dell'esperienza dei consulenti e delle giornate / uomo dedicate al progetto, ecc.) non è pertanto condizione di accesso ai fini del presente Bando.

Ne consegue quindi che non rileva neppure la forma organizzativa mediante la quale i singoli professionisti operano né l'entità del progetto in cui sono coinvolti, ma devono essere comunque qualificati e possedere specifiche competenze professionali attinenti con la ricerca effettuata, essere dotati di adeguate attrezzature scientifiche e di personale professionalmente preparato e che i suddetti requisiti devono essere dettagliati e attestati nella perizia del professionista (Allegato F) che accompagna la domanda di aiuto (terzo capoverso in articolo 3.3 del Bando pagina 8).

32) D. E' possibile presentare progetti di ricerca e sviluppo aventi tra le spese ammissibili solamente i costi del personale dipendente?

R. La risposta è affermativa, in quanto il bando dettaglia tutte le tipologie di costi ammissibili riferiti ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, all'articolo 3.3, ma nulla osta alla presentazione di un progetto che rendiconta i SOLI costi del personale dipendente.

33) D. Sulle linee guida della dichiarazione "de minimis" leggo:

"Periodo di riferimento: Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per "esercizio finanziario" si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica."

Secondo interpretazione quindi sono da considerare 2013, 2014 e 2015, esatto? O sono da considerare gli anni naturali (cioè da ottobre 2012 a ottobre 2015)?

R. A condizione ci si riferisca ad un'impresa i cui esercizi sociali coincidono con l'anno solare, si conferma che l'esercizio finanziario in corso è il 2015 e i due esercizi precedenti sono rispettivamente il 2014 e il 2013; nell'arco di essi il massimale degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa 'unica' non può superare i 200.000,00 euro, come stabilito all'articolo 3.4 del bando.

34) D. Gli originali delle buste paga e ricevute di versamento degli oneri fiscali e previdenziali del personale subordinato vanno "annullati" col timbro con le specifiche di cui al paragrafo "Disposizioni generali" prima di sapere se il contributo ci verrà o meno riconosciuto?

R. L'apposizione del timbro di "annullamento" sugli originali dei giustificativi spesa, come indicato nell'Allegato D - Spese ammissibili - al Bando, risponde alla finalità di evitare un doppio finanziamento sul medesimo titolo di spesa. Un'ipotesi di eventuale doppio finanziamento certamente non può manifestarsi all'atto della presentazione della domanda, il cui esito è chiaramente incerto, ma potrebbe sorgere, in capo alle sole imprese ammesse e finanziate, soltanto a partire dal momento in cui verrà formalizzato, ai sensi dell'articolo 5.3 del Bando, l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata. E' soltanto in quel momento che l'obbligo normativo si concretizza e potrà essere apposto correttamente il timbro di "annullamento" sugli originali dei giustificativi di spesa. La stessa dicitura del timbro ("Spesa finanziata da Regione Toscana nell'ambito del POR FESR 2007-2013 – Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, Linea di Intervento per Euro") non può che portare alla conclusione enunciata, venendosi viceversa a creare dopo la pubblicazione delle graduatorie fattispecie di imprese non ammesse, o ammesse e non finanziate, con originali di spesa "annullati" senza che questo corrisponda a verità. Ciò detto, l'eventuale già intercorsa apposizione del timbro sugli originali dei giustificativi da parte delle imprese non rappresenta alcun elemento ostativo in sede di presentazione dell'istanza.

35) D. Le buste paga e ricevute di versamento degli oneri fiscali e previdenziali del personale subordinato vanno tramesse unitamente la domanda in quanto esplicitamente incluse

nell'elenco puntato riportato nel paragrafo A.1.1. dell'Allegato D) oppure non vanno trasmesse con la domanda (come invece esplicitamente riportato nell'ultima frase dello stesso paragrafo)?

R. Come precisato nell'Allegato D al Bando - Spese Ammissibili - punti A.1.1 e A.2.1, relativamente alla rendicontazione del costo del personale subordinato e para-subordinato tutta la documentazione ivi elencata (buste paga, tabelle, bonifici, ecc.) dovrà essere fornita al perito e trasmessa in copia scannerizzata, a pena di inammissibilità ai sensi dell'articolo 4.3 del Bando, unitamente alla domanda. Si precisa che, come altresì evidenziato nei medesimi punti A.1.1 e A.2.1 dell'Allegato D, gli originali della suddetta documentazione, non dovranno essere trasmessi, ma tenuti a disposizione per eventuali controlli e debitamente annullati dalla imprese ammesse e finanziate come evidenziato nella risposta precedente .

36) D. Gli originali delle fatture per ricerca contrattuale, competenze, brevetti, consulenze e servizi per R&S vanno "annullati" con timbro con le specifiche di cui al paragrafo "Disposizioni generali" oppure no?

R. Le fatture per ricerca contrattuale, competenze, brevetti (punto A.5 in Allegato D "Spese ammissibili") e le fatture, notule o altri documenti di equivalente valore probatorio con esplicita descrizione della prestazione eseguita in riferimento al Progetto di R&S oggetto di finanziamento (punto A.4.1) dovranno essere "annullati" dalle imprese ammesse e finanziate, secondo le specifiche di cui alle "Disposizioni generali " (pag. 2), nei termini evidenziati nella risposta alla prima domanda.

37) D. Per il personale subordinato sono ammissibili i costi sostenuti a titolo di "Rimborso indennità forfettaria in busta paga"? E i "Rimborsi indennità chilometrica"? Come va calcolato il "Costo lordo medio utilizzato per calcolare la spesa"?

R. Salvo diversa indicazione di ARTEA, competente per materia, si presuppone che ai fini della corretta determinazione del costo del personale con rapporto di lavoro subordinato, in relazione al suo "costo effettivo lordo" (punto A.1 in Allegato D), sia possibile attenersi ai criteri indicati alla pagina 12) delle Linee Guida alla Rendicontazione POR CREO FESR 2007-2013 Regione Toscana - Linee di attività 1.5a e 1.6 Azioni A-B-C - BANDO UNICO R&S anno 2012 (ultima versione Rev. 6 del 24/02/2014 disponibile sul portale istituzionale di Artea al link <http://www.artea.toscana.it/sezioni/servizi/misure.asp?ac=false&varTipo=4>, Sezione Linee di intervento 1.5a e 1.6 Bando Unico R&S, Bando 2012, Argomenti). Pertanto il costo del personale si determina moltiplicando le ore lavorate da ciascun soggetto impegnato al progetto per il relativo costo orario. Il costo orario è un valore costante che, a parità di retribuzione ordinaria di fatto, non varia. Il costo orario deve essere calcolato nel primo mese in cui si dichiarano ore lavoro del soggetto rendicontato e potrà essere ricalcolato solo al variare della retribuzione mensile ordinaria di fatto. Un file excel per il calcolo del costo orario è inoltre disponibile anche sul portale istituzionale di Sviluppo Toscana al link <http://www.sviluppo.toscana.it/bandounico2012>.

38) Per tutte le spese (IRPEF, oneri previdenziali, ritenute d'acconto) relativamente alle quali vanno trasmesse le ricevute dei versamenti effettuati, oltre alla ricevuta di versamento vera e propria e al dettaglio in caso di pagamenti cumulativi, bisogna trasmettere anche le "ricevute di trasmissione" degli F24?

Se per "ricevute di trasmissione degli F24" si intendono le deleghe irrevocabili del modello F24, in cui sono distinti i totali degli importi a debito/credito della Sezione Erario (per l'Irpef), della Sezione Inps (per gli oneri previdenziali), della Sezione Inail (per gli oneri assistenziali), la loro presentazione è ritenuta obbligatoria unicamente nel caso venga presentato estratto conto bancario con evidenza di un unico addebito in favore dell'Agenzia delle Entrate, per l'importo totale che coincide con il totale a pagare del modello F24, in modo da consentire l'accertamento dell'effettivo pagamento di IRPEF e oneri previdenziali/assistenziali.

Non occorre invece fornire le deleghe irrevocabili del modello F24 se in alternativa alla documentazione giustificativa del pagamento IRPEF/oneri versati, sopra descritta, si producono le pagine del Mod. F24 "quietanzate" dalle quali sia possibile evincere tali importi totali.

39) D. Sono rendicontabili i costi sostenuti per servizi di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati (B.3 del Catalogo Servizi Qualificati e Avanzati)?

R. Premesso che l'Allegato D al Bando - Spese Ammissibili, fa un riferimento generale per le spese attinenti ai servizi di consulenza ed equivalenti (punto A.4) alle Sezioni B1, B2 e B3 del "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane" approvato con decreto n. 4983/2014, ricordiamo che l'articolo 3.3 del Bando, lettera c), identifica come ammissibili esclusivamente i "costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca; ... i soggetti abilitati a prestare consulenze tecnologiche o a fornire conoscenze di cui alla lettera c) devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali attinenti con la ricerca effettuata, essere dotati di adeguate attrezzature scientifiche e di personale professionalmente preparato. Le consulenze tecnologiche e le acquisizioni di conoscenza debbono essere effettuate sulla scorta di contratti scritti con i fornitori". Dovrà pertanto essere eventualmente dimostrato nella relazione integrativa di cui all'articolo 4.3, punto 3, del Bando, nonché verificato e confermato con la perizia giurata di cui al successivo punto 4 dello stesso articolo, come eventuali servizi di consulenza di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati possano essere considerati pertinenti, oltre che prestati da soggetti "qualificati", e riguardare aspetti di ordine tecnologico senza i quali l'impresa non avrebbe potuto completare le attività di ricerca e sviluppo in esame.

40) D. Riguardo alle Spese per strumenti e attrezzature, poichè il nostro registro dei beni ammortizzabili è molto grosso, è sufficiente allegare solo le pagine dei cespiti utilizzati per il

progetto, unitamente alle fatture e ai relativi pagamenti? Eventualmente le copie devono essere firmate dal legale rappresentante o basta una DSAN che attesti che sono conformi all'originale? Le firme del legale rappresentante possono essere tutte, per quanto riguarda tutti i costi, in modalità digitale?

R. La risposta è affermativa, infatti al punto A.3.1 in allegato D "Spese ammissibili" è precisato che occorre fornire "estratto" del libro degli inventari o registro dei beni ammortizzabili (previsto dal DPR 600/1973). Si conferma pertanto la possibilità di trasmettere soltanto le pagine relative ai cespiti impiegati nello svolgimento delle attività progettuali, a condizione che esse contengano le informazioni elencate in allegato D:

- anno di acquisto;
- costo storico di acquisto;
- eventuali rivalutazioni o svalutazioni;
- fondo di ammortamento alla fine dell'esercizio precedente;
- coefficiente di ammortamento effettivamente adottato nel periodo d'imposta;
- quota annuale di ammortamento;
- eventuali eliminazioni dal processo produttivo;

Fra la documentazione giustificativa delle spese per strumenti e attrezzature, di cui il costo imputato al Progetto è costituito esclusivamente dalle quote di ammortamento, oltre alle fatture e alle attestazioni di pagamento relativi all'acquisto dei beni imputati - per quote di ammortamento - si ricorda che necessita presentare il prospetto riepilogativo dei beni utilizzati e delle relative quote di ammortamento imputate con evidenza, per ciascun bene, delle giornate/periodi di effettivo utilizzo, delle aliquote utilizzate per il calcolo di imputazione. La tabella dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario - ma può essere apposta firma manuale, in quanto non è prescritta alcuna firma digitale dello stesso. Né il Bando né le Disposizioni in allegato D "Spese ammissibili" prevedono apposizione di firma del legale rappresentante o DSAN che attesti la conformità agli originali delle copie estratte dal libro cespiti.

41) D. Questo bando si riferisce a progetti già sostenuti dall'azienda nel precedente anno contabile e quindi non interessa progetti che l'azienda propone adesso e svilupperà poi?

R. Si rimanda a quanto previsto nell'art. 3.3 del bando "spese ammissibili" ed in particolar modo si ricorda che i costi sono ammissibili a "condizione che si riferiscano comunque ad attività completate, fatturate e interamente pagate alla data di presentazione della domanda di aiuto".

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

42) D. Abbiamo effettuato con successo il login sulla piattaforma, ottenuto le chiavi di accesso al sistema e cambiata la password, ma non riusciamo però a individuare il bando 1.6a 2015 nella lista di misure aperte. Qual'è la procedura per la presentazione della domanda?

R. Ad oggi, la nostra piattaforma è aperta solo per consentire di effettuare la registrazione sul sistema di Accesso Unico ai bandi (AU). Tuttavia, come riportato all'art. 4.2 del Bando 1.6 a) 2015,

la domanda di aiuto dovrà essere redatta esclusivamente on line, e presentata, a partire dalle ore 9.00 del 01/10/2015 fino alle ore 17.00 del 20/10/2015, secondo le modalità descritte dal bando stesso. Infatti, la procedura di presentazione della domanda non si articola in due distinte e successive fasi, in quanto non è prevista una prima fase di compilazione della domanda e una successiva seconda fase per la presentazione della medesima.

43) D. Quali sono le modalità di compilazione dell'Allegato G relativo al "de minimis"?

R. La "DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN "DE MINIMIS" dovrà essere compilata on line per la prima parte, cioè quella riguardante il titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente l'aiuto (corrispondente alle pagine 1, 2 e 3 dell'Allegato G), mentre dovrà eventualmente essere allegata in upload alla domanda la parte dell'Allegato G, corrispondente alle pagine 7 ed 8, solo nel caso in cui l'impresa richiedente l'aiuto sia controllata o controlli anche indirettamente altre imprese.

44) D. E' corretto dire che nella procedura di domanda deve essere presentata anche la documentazione di rendicontazione completa dei costi? Ovvero, la procedura su piattaforma che apre il 1 Ottobre prevede anche una sezione dedicata specificamente alla rendicontazione sulla quale devono essere caricati dati, documenti e giustificativi di spesa di ciascun costo sostenuto e riportato nel prospetto riepilogativo dei costi? Oppure ciò dovrà essere fatto in un secondo tempo, successivamente alla ammissione della domanda al contributo?

R. Si chiarisce che, in sede di compilazione della Domanda di aiuto (Allegato C), è presente una tabella dedicata alle spese effettivamente sostenute, distinte secondo le tipologie descritte nell'articolo 3.3 del Bando; nella stessa sede è prevista una sezione "Documentazione da allegare alla domanda - Sez. Upload" dove è possibile caricare su piattaforma le dichiarazioni e i documenti obbligatori per la domanda, fra i quali sono infatti compresi anche la documentazione economica posta a base della relazione integrativa e della perizia giurata, così come i documenti giustificativi della spesa effettivamente sostenuta (articolo 4.3 del Bando). Le risorse saranno assegnate e liquidate da Artea ai beneficiari nei limiti delle assegnazioni, in base all'ordine in graduatoria (art. 6).

45) D. Le firme da apporre sulla LETTERA DI INCARICO (beneficiario e revisore) devono essere digitali o manuali?

R. La Lettera d'incarico (Allegato M) può essere sottoscritta manualmente dal beneficiario e dal revisore.

46) D. Le firme da apporre sulla CHECKLIST e sul PROSPETO RIEPILOGATIVO DEI COSTI devono essere digitali o manuali?

R. Sulla CheckList (Allegato N) e sul Prospetto Riepilogativo dei Costi (Allegato O) le firme del revisore possono essere apposte manualmente. L'Allegato O deve essere sottoscritto anche dal Beneficiario; anche questa firma può essere apposta manualmente.

47) D. La Dichiarazione De Minimis (Allegato G) è un documento che deve essere riempito, firmato digitalmente ed uploadato sulla piattaforma, oppure la procedura ne prevede il riempimento online ed il documento è firmato digitalmente assieme al resto della domanda generata?

R. la DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN “DE MINIMIS” dovrà essere compilata on line per la prima parte, cioè quella riguardante il titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente l'aiuto (corrispondente alle pagina 1, 2 e 3 dell'Allegato G), mentre dovrà eventualmente essere allegata in upload alla domanda la parte dell' Allegato G, corrispondente alle pagine 7 ed 8, solo nel caso in cui l'impresa richiedente l'aiuto sia controllata o controlli anche indirettamente altre imprese.

48) D. La RELAZIONE INTEGRATIVA (Allegato E) è un documento che deve essere riempito, firmato digitalmente ed uploadato sulla piattaforma, oppure la procedura ne prevede il riempimento online ed il documento è firmato digitalmente assieme al resto della domanda generata?

R. La Relazione Integrativa (Allegato E) è compilabile offline, è infatti disponibile il formato word; e dovrà quindi essere allegata in upload sulla ns piattaforma.

49) D. Quali sono gli allegati da compilare online e quali invece da allegare come file alla domanda?

R.

-DOMANDA (All. C): è compilabile on line;

-RELAZIONE INTEGRATIVA (All. E), PERIZIA GIURATA (All. F), LETTERA D'INCARICO (Allegato M), CHECK LIST (All. N), PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI COSTI (All. O): sono compilabili off line, infatti i formati editabili sono reperibili al seguente link http://www.sviluppo.toscana.it/16a_2015;

-DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN “DE MINIMIS” (Allegato G): dovrà essere compilata on line per la prima parte, cioè quella riguardante il titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente l'aiuto (corrispondente alle pagina 1, 2 e 3 dell'Allegato G), mentre dovrà eventualmente essere allegata, in upload alla domanda, la parte dell'Allegato G, corrispondente alle pagine 7 ed 8, solo nel caso in cui l'impresa richiedente l'aiuto sia controllata o controlli anche indirettamente altre imprese.

50) D. Quali sono le modalità con cui i documenti giustificativi della spesa effettivamente sostenuta debbano essere allegati alla domanda: possono essere zippati tutti insieme, oppure è necessario inserire documento per documento? E' necessario inserire gli estremi di ogni documento sul database di sviluppo Toscana?

La documentazione giustificativa di spesa può essere contenuta in una cartella zippata; tuttavia ai fini di agevolare l'istruttoria della rendicontazione potrebbe rivelarsi utile ordinare in distinte

cartelle zippe la documentazione relativa a ciascuna delle tipologie di costo che si rendiconta, denominandole a mero titolo esemplificativo: SPESE DI PERSONALE, STRUMENTI E ATTREZZATURE, COSTI DELLA RICERCA CONTRATTUALE etc. (come elencate alle lettere a) b) c) nell'articolo 3.3 del bando).

Gli estremi dei giustificativi di spesa non dovranno essere registrati sul database di Sviluppo Toscana S.p.A., ma dovranno essere analiticamente annotati nella eventuale tabella riepilogativa dei costi per macchinari, strumenti e attrezzature di nuova acquisizione (punto A.3 in allegato D "Spese ammissibili"), in riferimento alle spese per strumenti e attrezzature, nella eventuale tabella riepilogativa dei costi per i servizi acquisiti (punto A. 4) relativamente alle Spese per i servizi di consulenza ed equivalenti - entrambe sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto beneficiario; e comunque in Allegato O "Prospetto riepilogativo dei costi" dove sono ricompresi tutti i giustificativi di spesa, disponibile in formato editabile al seguente link http://www.sviluppo.toscana.it/16a_2015

51) D. I MOD.F24 relativi al pagamento degli oneri previdenziali e IRPEF devono essere trasmessi unitamente alla domanda o devono solo rimanere a disposizione per eventuali verifiche?

Unitamente alla domanda occorre trasmettere copia scannerizzata .pdf di tutta la documentazione giustificativa di spesa attestata con PERIZIA, quindi anche i MOD. F24, mentre tutti gli originali di spesa, comprese le buste paga agevolate e le ricevute di versamento degli oneri fiscali e previdenziali (che non devono essere trasmessi, ma conservati e messi a disposizione per eventuali verifiche a campione), devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro con le specifiche di cui al paragrafo "Disposizioni generali", come disposto al punto A.1.1 dell'allegato D "Spese ammissibili".

Relativamente alle "ricevute di versamento dell'IRPEF e il dettaglio della quota IRPEF/oneri versati in caso di pagamenti cumulativi (MOD. F24)", si precisa che qualora venga presentato estratto conto bancario con evidenza di un unico addebito in favore dell'Agenzia delle Entrate, per l'importo totale che coincide con il totale a pagare del modello F24, per consentire l'accertamento dell'effettivo pagamento di IRPEF e oneri previdenziali/assistenziali, occorre produrre copia scannerizzata .pdf della delega irrevocabile del modello F24 , in cui sono distinti i totali degli importi a debito/credito della Sezione Erario (per l'Irpef), della Sezione Inps (per gli oneri previdenziali), della Sezione Inail (per gli oneri assistenziali), oppure in alternativa copia scannerizzata .pdf delle pagine del Mod. F24 "quietanzate" dalle quali sia possibile evincere tali importi totali.

Per quanto attiene all'apposizione del timbro di "annullamento" sugli originali dei giustificativi spesa, come indicato nell'Allegato D - Spese ammissibili - al Bando, si precisa che lo stesso risponde alla finalità di evitare un doppio finanziamento sul medesimo titolo di spesa. Un'ipotesi di eventuale doppio finanziamento certamente non può manifestarsi all'atto della presentazione della domanda, il cui esito è chiaramente incerto, ma potrebbe sorgere, in capo alle sole imprese ammesse e finanziate, soltanto a partire dal momento in cui verrà formalizzato, ai sensi dell'articolo 5.3 del Bando, l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata. E' soltanto in quel momento che l'obbligo normativo si concretizza e potrà essere apposto correttamente il

timbro di "annullamento" sugli originali dei giustificativi di spesa. La stessa dicitura del timbro ("Spesa finanziata da Regione Toscana nell'ambito del POR FESR 2007-2013 – Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, Linea di Intervento per Euro") non può che portare alla conclusione enunciata, venendosi viceversa a creare dopo la pubblicazione delle graduatorie fattispecie di imprese non ammesse, o ammesse e non finanziate, con originali di spesa "annullati" senza che questo corrisponda a verità. L'apposizione del timbro non è pertanto necessaria in questa fase; ciò detto, l'eventuale già intercorsa apposizione del timbro sugli originali dei giustificativi da parte delle imprese non rappresenta alcun elemento ostativo in sede di presentazione dell'istanza.

52) D. Quale importo dovrà essere riportato sul TIMBRO DI "ANNULLAMENTO" apposto sui MOD.F24? E' corretto indicare la somma degli importi imputati su ciascuna busta paga dei dipendenti rendicontati al progetto nel mese di riferimento del MOD.F24 ?

La risposta è affermativa, dal momento che gli oneri/tributi pagati con F24 sono compresi nel costo totale rendicontato per ciascun dipendente.

53) D. E' corretto produrre un'autodichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 che attesti l'originalità di tutta la documentazione trasmessa in domanda anziché apporre il timbro "conforme all'originale" su ogni documento.

R. Né il Bando né le Disposizioni in allegato D "Spese ammissibili" prevedono apposizione di firma del legale rappresentante o DSAN che attesti la conformità agli originali delle copie estratte dal libro cespiti.

DICHIARAZIONI E DOCUMENTI OBBLIGATORI PER LA DOMANDA

54) D. La perizia del tecnico esterno che deve essere giurata, richiesta al punto 4 dell'Art.4.3 del bando, può avere la data del giuramento antecedente al 01 ottobre 2015, data di inizio presentazione domande?

R. La risposta è affermativa, il giuramento della perizia può avvenire in data anteriore al 1° ottobre 2015, data di avvio della compilazione on line della domanda e di presentazione della medesima.

55) D. Il professionista esterno alla struttura aziendale, iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 che deve effettuare la perizia giurata può essere il commercialista dell'impresa?

R. la risposta è negativa. Infatti all'interno dello stesso Schema della perizia giurata (Allegato F), viene chiarito che l'attestazione è rilasciata da parte di "un soggetto professionalmente qualificato, esterno alla struttura aziendale", iscritto nel registro dei Revisori Legali di cui all'art. 1, co. 1, lett. g) del D. Lgs. 39/2010, il quale deve dichiarare "di non essere amministratore, socio o dipendente dell'impresa richiedente l'agevolazione o di altre imprese ad essa collegate o associate, così come definite nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive, ora Sviluppo Economico, del 18 aprile 2005, pubblicato su Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese)". Si fa presente inoltre che l'incarico del professionista deve essere assolto conformemente alle condizioni minime previste in

Allegato M - Bozza di lettera di incarico, da sottoscrivere tra il beneficiario e il revisore contabile, dove al punto.

Inoltre, per quanto attiene all' "Oggetto dell'incarico" è stabilito che "nell'espletamento dell'incarico il Revisore terrà conto degli "Orientamenti dell'autorità di gestione del POR CreO FESR 2007-2013 al revisore dei conti per la verifica della spesa sostenuta dal beneficiario", approvati con D.D. n. 3740 del 10/08/2015. Quindi in ottemperanza al dettato ivi contenuto, "all'atto dell'accettazione dell'incarico il Revisore contabile dovrà dichiarare di non avere in corso rapporti di natura professionale, anche diversi da quelli oggetto dell'incarico, con il Beneficiario che conferisce l'incarico" (punto 3.2.1 negli "Orientamenti" sopra menzionati - Allegato I).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte non è pertanto consentita da parte del commercialista dell'azienda la redazione della perizia giurata.

56) D. Il professionista esterno alla struttura aziendale, iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 che deve effettuare la perizia giurata può essere il Revisore legale dell'azienda (indicato anche nel certificato Camerale)?

R. La risposta è negativa. Infatti all'interno dello stesso Schema della perizia giurata (Allegato F), viene chiarito che l'attestazione è rilasciata da parte di "un soggetto professionalmente qualificato, esterno alla struttura aziendale", iscritto nel registro dei Revisori Legali di cui all'art. 1, co. 1, lett. g) del D. Lgs. 39/2010, il quale deve dichiarare "di non essere amministratore, socio o dipendente dell'impresa richiedente l'agevolazione o di altre imprese ad essa collegate o associate, così come definite nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive, ora Sviluppo Economico, del 18 aprile 2005, pubblicato su Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese)". Si fa presente inoltre che l'incarico del professionista deve essere assolto conformemente alle condizioni minime previste in Allegato M - Bozza di lettera di incarico, da sottoscrivere tra il beneficiario e il revisore contabile, dove al punto 2) "Oggetto dell'incarico" è stabilito che "nell'espletamento dell'incarico il Revisore terrà conto degli "Orientamenti dell'autorità di gestione del POR CreO FESR 2007-2013 al revisore dei conti per la verifica della spesa sostenuta dal beneficiario", approvati con D.D. n. 3740 del 10/08/2015. Quindi in ottemperanza al dettato ivi contenuto, "all'atto dell'accettazione dell'incarico il Revisore contabile dovrà dichiarare di non avere in corso rapporti di natura professionale, anche diversi da quelli oggetto dell'incarico, con il Beneficiario che conferisce l'incarico" (punto 3.2.1 negli "Orientamenti" sopra menzionati - Allegato I). Alla luce delle considerazioni sopra esposte non è consentita pertanto da parte del revisore legale dell'azienda la redazione della perizia giurata.

57) D. La perizia (come da Allegato F) deve essere firmata digitalmente dal revisore o è corretta anche la firma manuale?

R. Sulla Perizia (Allegato F), come si legge in calce al documento stesso, deve essere apposta "firma asseverata del professionista". L'asseverazione della firma del professionista deve avvenire nelle forme di legge, previa ammonizione, presso le sedi competenti. Si faccia attenzione sul fatto che alla "firma asseverata" non risultano applicabili le misure semplificative che hanno interessato l'autentica delle firme (Bassanini bis e ter).

58) D. Cosa intendete per "firma asseverata del professionista"? Devo eventualmente giurare in tribunale oppure basta l'apposizione del timbro rilasciato dall'ordine dei dottori commercialisti e

revisori contabili?

R. Ai fini della partecipazione al Bando, in base al disposto di cui all'articolo 3.1, è necessario produrre una perizia giurata (asseverata con giuramento), da sottoscrivere dal Professionista nelle sedi competenti (Cancelleria del Tribunale, Giudice di Pace, Notaio) previa apposizione della formula di rito. Pertanto l'apposizione del solo timbro rilasciato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili non è ritenuta sufficiente.

59) D. La perizia giurata deve essere asseverata obbligatoriamente in tribunale o può essere asseverata anche da un Notaio ?

R. Si conferma che non è obbligatorio che la PERIZIA venga asseverata in Tribunale, può essere asseverata anche da un Notaio. Infatti in base al disposto di cui all'articolo 3.1, è necessario venga sottoscritta dal Professionista nelle sedi competenti (Cancelleria del Tribunale, Giudice di Pace, Notaio), previa apposizione della formula di rito.

60) D. Quali assunzioni di responsabilità comporta l'asseverazione su una documentazione presentata al revisore dal beneficiario?

R. Si deve tenere conto del fatto che il professionista esterno alla struttura aziendale, iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in ottemperanza al punto 4) dell'articolo 4.3 del Bando 1.6 a) 2015 relativo alle "Dichiarazioni e documenti obbligatori per la domanda", è chiamato a redigere una PERIZIA GIURATA, attestante, in conformità allo schema dell'Allegato F, tra l'altro: la eventuale motivata riconducibilità delle attività di ricerca e sviluppo realizzate alle priorità tecnologiche orizzontali indicate dalla Smart Specialisation Strategy; la qualificazione del personale impiegato per gli eventuali costi di cui alla lettera a) del punto 3.3 "Spese ammissibili"; la corretta imputazione e quantificazione degli eventuali costi di cui alla lettera b) del punto 3.3 "spese ammissibili"; la qualificazione dei soggetti abilitati a prestare consulenze tecnologiche o a fornire conoscenze per gli eventuali costi di cui alla lettera c) del punto 3.3 "Spese ammissibili"; la congruità e l'inerenza delle spese alle tipologie ammissibili di cui al presente bando; l'avvenuto completamento, contabilizzazione e pagamento a saldo delle spese ammissibili alla data di redazione della perizia giurata, nonché i documenti contabili presi a riferimento per le verifiche; l'avvenuta imputazione delle spese fra i costi agevolabili in misura non superiore a quella dedotta nell'esercizio di riferimento secondo quanto previsto dal Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. Inoltre la perizia giurata deve essere corredata da CHECK LIST (All. N) e PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI COSTI (All. O), oltre che riportare in allegato la relazione integrativa sottoscritta a firma del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

Pertanto non si tratta di mera asseverazione della documentazione presentata dal beneficiario, infatti l'incarico del professionista deve essere assolto conformemente alle condizioni minime previste in Allegato M - Bozza di lettera di incarico, da sottoscrivere tra il beneficiario e il revisore

contabile, dove al punto 2) "Oggetto dell'incarico" è stabilito che "nell'espletamento dell'incarico il Revisore terrà conto degli "Orientamenti dell'autorità di gestione del POR CreO FESR 2007-2013 al revisore dei conti per la verifica della spesa sostenuta dal beneficiario", approvati con D.D. n. 3740 del 10/08/2015. E al punto 3.2.1 fra i "Requisiti e responsabilità del Revisore" è disposto che il "Revisore opera nel rispetto dello Standard Internazionale sui Servizi Connessi (ISRS) 4400 dell'IFAC in precedenza richiamato (Impegni per realizzare procedure condivise relative ad informazioni finanziarie che stabilisce standard) che fornisce, fra l'altro, le indicazioni sulle responsabilità professionali dei revisori quando viene preso un impegno a realizzare procedure concordate in materia di informazioni finanziarie. Il Revisore, nell'espletamento del proprio incarico, deve rispettare il Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti emesso dalla Federazione Internazionale degli Esperti Contabili (IFAC), i cui principi etici che regolano la responsabilità professionale del Revisore per questo tipo di incarico sono: Integrità; Oggettività; Competenza professionale e dovuta attenzione; Riservatezza; Comportamento professionale; Norme tecniche. Viene inoltre richiesto al Revisore, tenuto conto della tipologia di incarico affidato, che soddisfi il requisito di "indipendenza" dal Beneficiario. All'atto dell'accettazione dell'incarico il Revisore contabile dovrà dichiarare di non avere in corso rapporti di natura professionale, anche diversi da quelli oggetto dell'incarico, con il Beneficiario che conferisce l'incarico".